

Roma, 26 settembre 2001

Le Associazioni cooperative e le Federazioni  
sindacali firmatarie  
dell'Intesa per il rinnovo del CCNL

PER GLI ADDETTI ALLE AZIENDE COOPERATIVE METALMECCANICHE  
del 16 luglio 1999

dopo aver riscontrato alcuni errori materiali e  
incongruenze nella stampa  
tipografica dell'intero suddetto contratto

concordano

di apportare le modifiche descritte in allegato alle  
corrispondenti norme  
stampate nel CCNL 16.7.99, ritenendole conformi  
all'esatta volontà delle  
parti nazionali contraenti.

AICPL-AGCI  
ANCPL-LEGACOOP  
FEDERLAVORO e Servizi CONFCOOPERATIVE  
FIM-CISL  
FIOM-CGIL  
UIILM-UIL

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

16 luglio 1999

PER GLI ADDETTI ALLE AZIENDE COOPERATIVE METALMECCANICHE

Errata Corrige.

Disciplina generale - sez. 3 - art. 40, penultimo comma:

sostituire la parola "Cometa" con la parola  
"Cooperlavoro".

Disciplina speciale - parte 1 - art. 8, tabella maggiorazioni:

	per lavoro non a turni	per lavoro a turni
b) notturno fino alle ore 22	25%	15%
notturno oltre le ore 22	35%	15%
c) festivo	55%	55%

I commi successivi alla tabella in questione, riguardanti le maggiorazioni per i lavoratori a cottimo, sino al capitolo "Banca ore" - escluso -, sono soppressi.

Disciplina speciale - parte 3 - art. 7

tabella maggiorazioni

	per lavoro non a turni	per lavoro a turni
b) notturno fino alle ore 22	25%	15%
notturno oltre le ore 22	35%	15%
c) festivo	55%	55%

Inoltre gli ultimi 3 commi del medesimo articolo (da "Fermi restando .omissis. a "Banca ore" escluso -) sono soppressi.

Disciplina speciale - parte 3 - art. 19, tabella termini di preavviso:

anni di servizio	5 <sup>a</sup> cat. prof.	4 <sup>a</sup> 3 <sup>a</sup> 2 <sup>a</sup> cat. prof.
oltre 10 anni	2 mesi e mezzo	2 mesi

Disciplina speciale - parte 1 - art. 16 (escluse le

norme transitorie  
e la nota a verbale che vivono).

Il lavoratore per ogni biennio d'anzianità di servizio prestato presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa società), indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, avrà diritto, a titolo di aumento periodico d'anzianità, a una maggiorazione retributiva in cifra fissa pari agli importi di cui alle successive tabelle:

importi in vigore  
categorie fino al  
31.12.00

	£	
1 <sup>a</sup>	34.725	17,93
2 <sup>a</sup>	40.625	20,98
3 <sup>a</sup>	47.050	24,30
4 <sup>a</sup>	50.300	25,98
5 <sup>a</sup>	55.700	28,77

importi in vigore  
categorie dal  
1.1.01

	£	
1 <sup>a</sup>	35.800	18,49
2 <sup>a</sup>	41.800	21,59
3 <sup>a</sup>	48.500	25,05
4 <sup>a</sup>	51.800	26,75
5 <sup>a</sup>	57.400	29,64

A tali importi saranno ragguagliati gli aumenti periodici maturati a partire dall'1.1.80.

Ai fini del computo degli aumenti periodici si considera un massimo di 5 bienni.

Gli aumenti periodici non devono essere considerati

agli effetti dei  
cottimi e delle altre forme di incentivo e di tutti gli  
istituti che non  
facciano espresso riferimento alla retribuzione globale  
di fatto.

Gli aumenti periodici non potranno comunque essere  
assorbiti da precedenti  
o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di  
merito potranno essere  
assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da  
maturare.

Gli aumenti periodici decorreranno dal 1° giorno del  
mese immediatamente  
successivo a quello in cui si compie il biennio  
d'anzianità.

Gli aumenti periodici di cui al presente articolo  
assorbono fino a  
concorrenza gli aumenti eventualmente già concessi per  
lo stesso titolo.

In caso di passaggio del lavoratore a categoria  
superiore o alle  
qualifiche e categorie di altra disciplina speciale,  
l'anzianità ai fini  
degli aumenti periodici nonché il numero di essi  
continuano senza  
soluzioni di continuità fino ai limiti di cui al comma  
3.

Disciplina speciale - parte 3 - art. 9 (escluse le norme  
transitorie  
e la nota a verbale che vivono).

Il lavoratore per ogni biennio d'anzianità di servizio  
maturato presso la  
stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per  
tale il complesso  
industriale facente capo alla stessa società) avrà  
diritto, a titolo di  
aumento periodico d'anzianità, indipendentemente da  
qualsiasi aumento di

merito, a una maggiorazione della retribuzione mensile in cifra fissa, fatto salvo quanto specificatamente previsto nella Norma transitoria n. 1 relativa agli addetti già in forza al 16.7.79 pari agli importi di cui alle seguenti tabelle:

importi in vigore  
categorie dal  
31.12.00

	£	
2 <sup>a</sup>	40.625	20,98
3 <sup>a</sup>	47.050	24,30
4 <sup>a</sup>	50.300	25,98
5 <sup>a</sup>	55.700	28,77
6 <sup>a</sup>	60.950	31,48
7 <sup>a</sup>	68.425	35,34
8 <sup>a</sup>	77.025	39,78
9 <sup>a</sup>	86.350	44,60

importi in vigore  
categorie dal  
1.1.01

	£	
2 <sup>a</sup>	41.800	21,59
3 <sup>a</sup>	48.500	25,05
4 <sup>a</sup>	51.800	26,75
5 <sup>a</sup>	57.400	29,64
6 <sup>a</sup>	62.800	32,43
7 <sup>a</sup>	70.500	36,41
8 <sup>a</sup>	79.300	40,96
9 <sup>a</sup>	89.000	45,96

A tali importi saranno ragguagliati gli aumenti periodici già maturati dai lavoratori assunti successivamente al 16.7.79.

Ai fini del computo degli aumenti periodici, si considera un massimo di 5 bienni.

Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti

o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.

Gli aumenti periodici decorreranno dal 1° giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio d'anzianità.

Gli aumenti periodici già maturati, eccettuati quelli previsti dalle norme transitorie in calce al presente articolo, devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi tabellari in atto alle singole scadenze mensili.

Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti eventualmente già concessi per lo stesso titolo.

In caso di passaggio del lavoratore a categoria superiore o alle qualifiche e categorie di altra disciplina speciale, l'anzianità ai fini degli aumenti periodici nonché il numero di essi continuano senza soluzioni di continuità fino ai limiti di cui al comma 3.

Allegato 5.

Contratto Nazionale per la disciplina dell'apprendistato nell'industria cooperativa metalmeccanica e nella installazione di impianti.

Accordo di armonizzazione

Firenze, 17 giugno 1998.

La Dichiarazione a verbale dell'art. 1, Norme generali, è decaduta,

essendo già stata esercitata con lo stesso Accordo  
17.6.98.